



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 64 Reg. Delib.

OGGETTO:	DOTAZIONE ORGANICA - REVISIONE. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016 E PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2016-2018. ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno duemilaquindici addi VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

		PRESENTI	ASSENTI
1	Presidente CARLO SIGNORELLI	X	
2	Vice Presidente Vicario GUIDO AGOSTONI	X	
3	Assessore FRANCESCO BRANCHINI	X	
4	Assessore ANTONELLA INVERNIZZI	X	
5	Assessore GIUSEPPE MALUGANI	X	
	TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Direttore Generale

AMEDEO BIANCHI

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno :

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA - REVISIONE. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2016 E PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2016-2018. ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d. lgs.vo n. 267/2000 e dal d. lgs.vo n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 177 del 12.11.1998 è stato adottato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici il quale disciplina, all'articolo 7, l'articolazione della struttura organizzativa
- l'art. 9 - comma 8 - lettera i) del vigente Statuto dell'ente attribuisce alla Giunta esecutiva la competenza in materia di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi
- l'art. 89 - comma 5 del d. lgs.vo n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 - comma 1 del d. lgs.vo n. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 6 - comma 4 del d. lgs.vo n. 165/2001 prevede che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 6 - comma 4 bis del d. lgs.vo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 35 del d. lgs.vo n. 150/2009, dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTI:

- l'art. 1 - comma 562 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 3 - comma 121 della legge n. 244/2007, dall'art. 76 del d.l. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, dall'art.14 - comma 10 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e da ultimo dall'art. 4 ter - comma 11 del d.l. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012, che dispone: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

- l'art. 11 - comma 4 bis del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 che, in merito alle limitazioni poste dall'art. 9 - comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 circa la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dispone la non applicabilità agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 - comma 562 della legge n. 296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ATTESO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera:

- non è soggetta alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
- ha rispettato ampiamente il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno 2008, ai sensi dell'art.1 - comma 562 della legge n. 296/2006;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del d. lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che con la propria precedente deliberazione n. 63, in pari data, si è proceduto alla ricognizione del personale dando atto che non esistono per l'anno 2016 eccedenze di personale e situazioni di soprannumerarietà, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs.vo n. 165/2001;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Esecutiva:

- n. 53 del 29.07.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato in attuazione del DPR 150/2009 il sistema di valutazione della performance dei dipendenti della Comunità Montana;
- n. 69 del 15.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Piano Triennale delle azioni positive 2014/2016 ai sensi del d. lgs.vo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge n. 246/2005”;

VISTA la dotazione organica del personale dipendente della Comunità Montana, così come risulta dalla propria deliberazione n. 12 del 10.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, e ritenuto di doverla confermare in quanto adeguata alle attuali esigenze economico organizzative dell'Ente;

RITENUTO necessario effettuare la programmazione del fabbisogno di personale in funzione alle politiche e agli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e individuare una dotazione organica rispettando l'esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente, al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi ai comuni associati e ai cittadini;

DATO ATTO che sarà comunque necessario prevedere la revisione periodica del presente piano in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali, in coerenza altresì con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed in relazione alle effettive disponibilità economiche;

RITENUTO pertanto necessario confermare la dotazione organica del personale dipendente dell'Ente, che risulta costituita da n. 3 posti, oltre al Segretario Direttore Generale, nonché il programma triennale del fabbisogno di personale, come da allegati al presente atto;



ATTESO che la programmazione di fabbisogno di personale 2016/2018 è stata trasmessa al Revisore dei Conti che ha espresso il proprio previsto parere in data 21.10.2015, ai sensi dell'art. 19 - comma 8 della legge n. 448/2001;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare la dotazione organica del personale dipendente, dalla quale risulta che i posti in organico sono complessivamente n. 3, oltre al Segretario Direttore Generale e che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (sub a).
2. Di approvare il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016-2017-2018, dando atto che nello stesso non viene prevista la copertura di posti a tempo indeterminato e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (sub b).
3. Di dare atto che nell'allegato (sub c) vengono elencati i posti dei quali si prevede la copertura a tempo determinato con decorrenza dall'esercizio 2016.
4. Di dare atto che nel corso dell'esercizio 2016 si procederà alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere.
5. Di dare espressamente atto del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa relativa al personale e delle norme finanziarie vigenti, richiamate in premessa.
6. Di prendere atto del parere che il Revisore dei Conti ha espresso in data 21.10.2015 sulla presente programmazione di fabbisogno del personale 2016/2018, ai sensi dell'art. 19 - comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU.
8. Di riservarsi la facoltà di revisionare periodicamente e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, la dotazione organica e il programma del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali, in relazione alle effettive disponibilità economiche.
9. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore "Segreteria, affari generali e legali".
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 del d. lgs.vo n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per consentire l'immediato avvio delle procedure relative alla copertura dei posti d'organico.



11. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
12. Di comunicare, in elenco, gli estremi della presente deliberazione ai Vice Presidenti dell'Assemblea.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke at the end.



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 21.10.2015
AD OGGETTO: "DOTAZIONE ORGANICA – REVISIONE. PIANO OCCUPAZIONALE
ANNO 2016 E PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2016-2018. ESAME,
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE"**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa.

Barzio, li 21.10.2015



LA RESPONSABILE
rag. Mariarita Coppo

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Via Fornace Merlo n. 2 - 23816 Barzio (LC)
Codice Fiscale e Partita IVA 01409210133

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 08/2015

Il giorno ventuno del mese di ottobre dell'anno duemilaquindici, presso gli uffici della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Mariarita Coppo, è presente il sottoscritto Rag. Roberto Morelli - Revisore dei Conti, nominato con delibera dell'Assemblea Comunitaria n. 08/2015 del 23 aprile 2015 per il triennio decorrente dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2018, per esprimere il proprio parere sulla "dotazione organica - revisione piano occupazionale anno 2016 e piano triennale delle assunzioni 2016-2018" ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002).

Visto l'art. 39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale dispone che: "[...] Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482 [...]".

Visto l'art. 39, comma 19 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale dispone che: "[...] gli enti locali [...] adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale [...]".

Visto l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari [...]".

Visto l'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: "[...] Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze [...]".

Visto l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “[...] Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale [...]”.

Visto l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “[...] Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni [...]”.

Visto l'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002 il quale dispone che: “[...] A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate [...]”.

Visto l'art. 34, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Finanziaria 2003 il quale dispone che: “[...] Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

- a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
- b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448”.

Visto l'art. 4, comma 102 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Visto il Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95 - c.d. “Spending review”.


Dato atto che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:

- a. non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (ex art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001);
- b. non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (ex art. 33, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183);
- c. non hanno approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006);
- d. non hanno ridotto le spese di personale rispetto all'anno 2008 (ex art. 1, comma 562 della Legge 296/2006);
- e. non hanno adottato il piano delle *performance* (ex art. 10, comma 5 del D.Lgs. 150/2009).

Valutato che l'adeguamento della dotazione organica vigente ed il programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, come evidenziato nella predetta deliberazione, rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.


Tutto ciò premesso e considerato il Revisore dei Conti esprime parere favorevole (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) all'approvazione della "*dotazione organica - revisione piano occupazionale anno 2016 e piano triennale delle assunzioni 2016-2018*", segnalando tuttavia la necessità di monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente.

Barzio, 21 ottobre 2015

Il Revisore dei Conti

Rag. Roberto Morelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carlo Signorelli



IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Amedeo Bianchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore Generale certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 29 OTT. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Barzio li **29 OTT. 2015**



IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
Amedeo Bianchi

